

DELIBERA NR. 36 DD. 28/12/2016

**Oggetto:** Modifica dello statuto della Comunità della Val di Non ai fini dell'adeguamento alle previsioni introdotte dalla L.P. 13.11.2014 n. 12 in tema di processi partecipativi.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. avente ad oggetto "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Richiamato, in particolare, l'art. 14 ("Norme in materia di costituzione e funzionamento delle Comunità") della suddetta legge provinciale, il quale:

- al comma 3 dispone che *"Le Comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I Consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei Comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali"*;
- al comma 4 bis dispone che *"Dopo la prima approvazione lo statuto delle Comunità è modificato con le seguenti modalità. Il Consiglio di Comunità a maggioranza dei due terzi delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei Comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della Comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione"*.

Accertato che:

- nella seduta di data 03.09.2008, il Collegio dei Sindaci dei Comuni della Val di Non ha adottato in via definitiva - con la maggioranza prescritta dall'art. 14, comma 3, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. - lo schema di statuto della Comunità della Val di Non;
- il suddetto schema di statuto è stato successivamente approvato dai Comuni della Val di Non nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., vale a dire da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel territorio medesimo. Accertato, altresì, che:
- con deliberazione n. 10 di data 10.03.2016, il Consiglio della Comunità ha approvato la proposta di modifica dello statuto della Comunità della Val di Non, consistente nel nuovo testo del Titolo II (*"Organi istituzionali"*) al fine di allinearli alle nuove previsioni dettate dalla L.P. 13.11.2014 n. 12 con riguardo al sistema degli organi delle Comunità e alla relativa composizione nonché al sistema di elezione degli stessi;
- tale proposta è stata successivamente approvata dai Comuni della Val di Non nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 4 bis, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., vale a dire da non meno dei due terzi dei Comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio;
- la modifica in oggetto, a seguito dell'avvenuta pubblicazione nell'albo telematico della Comunità della Val di Non, è entrata in vigore in data 22.07.2016.

Rilevato come il Capo V ter ("Partecipazione nelle Comunità") della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. (artt. 17 decies e seguenti), introdotto ex novo dalla L.P. 13.11.2014 n. 12, abbia dettato la disciplina dei "processi partecipativi" nelle Comunità.

Evidenziato, in particolare, che l'art. 17 quater decies della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. individua, al comma 1, gli atti programmatici di competenza delle Comunità che, prima della loro approvazione, devono essere sottoposti a processo partecipativo, e segnatamente:

- a) la proposta di piano sociale;
- b) il documento preliminare all'accordo-quadro di programma;
- c) il programma degli investimenti territoriali;
- d) la proposta di programma di sviluppo economico.

Richiamato inoltre il successivo art. 17 sedecies della suddetta legge provinciale il quale, al comma 2, dispone che "con regolamento sono stabilite le norme di esecuzione di questo Capo e la data entro la quale le Comunità devono modificare i propri statuti in conformità alle disposizioni di questo capo e del regolamento".

Preso atto che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1465 di data 30.08.2016, ha approvato il regolamento di esecuzione del Capo V ter ("Partecipazione nelle Comunità") della L.P.

16.06.2006 n. 3 e ss. mm. e che l'art. 9, comma 2, di tale regolamento stabilisce che "entro il 31 gennaio 2017 le Comunità modificano i propri statuti in conformità alle disposizioni di questo regolamento e del Capo V ter della legge provinciale".

Valutato come si debba procedere, conseguentemente, ad una modifica dello statuto della Comunità della Val di Non nei termini sopra illustrati, tenuto anche conto che prossimamente verranno avviati, a livello di territorio della Comunità medesima, nuovi ed importanti processi di natura programmatica, quali quello relativo al Fondo strategico territoriale e quello relativo al nuovo ciclo di pianificazione sociale.

Esaminata la proposta di modifica dello statuto della Comunità della Val di Non consistente nell'inserimento in quest'ultimo dell'art. 25 bis ("Processi partecipativi di cui al Capo V ter della L.P. n. 3/2006"), secondo il testo approvato dal Consiglio della Comunità della Val di Non con deliberazione n. 24 di data 24.10.2016 ed allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di approvare la suddetta proposta di modifica statutaria in quanto rispondente alle novità introdotte dalla L.P. 13.11.2014 n. 12 in tema di processi partecipativi.

Rilevato, inoltre, come l'Amministrazione comunale di Revò abbia più volte segnalato, negli ultimi anni, una lacuna del preambolo dello statuto della Comunità della Val di Non, e segnatamente la mancata citazione del giurista Carlo Antonio Martini fra le personalità della Val di Non che hanno contribuito ad interpretare e a diffondere alla nostra provincia, al nostro paese e al mondo intero i valori del Cristianesimo, del Dialogo, del Diritto, della Solidarietà, della Cooperazione e dell'Accoglienza.

Stabilito, di conseguenza ed in accoglimento della sollecitazione avanzata dalla Amministrazione comunale di Revò, di integrare il preambolo dello statuto della Comunità della Val di Non, inserendo il nominativo del giurista Carlo Antonio Martini.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale.

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria.

Visto lo statuto comunale.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., e in particolare l'art. 14, comma 4 bis.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005. n. 3/L e ss. mm.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e ss. mm.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai 14 consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di modifica dello statuto della Comunità della Val di Non consistente nell'inserimento in quest'ultimo

dell'art. 25 bis ("Processi partecipativi di cui al Capo V ter della L.P. n. 3/2006"), secondo il testo approvato dal Consiglio della Comunità della Val di Non con deliberazione n. 24 di data 24.10.2016 ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di integrare, per le ragioni indicate in premessa, il preambolo dello statuto della Comunità della Val di Non, inserendo il nominativo del giurista Carlo Antonio Martini fra le personalità della Val di Non che hanno contribuito ad interpretare e a diffondere nella nostra provincia, nel nostro paese e nel mondo intero i valori del Cristianesimo, del Dialogo, del Diritto, della Solidarietà, della Cooperazione e dell'Accoglienza;
3. di dare atto che l'approvazione delle modifiche statutarie di cui ai precedenti punti 1) e 2) diverranno esecutive a seguito dell'approvazione da parte di non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità della Val di Non e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel territorio medesimo nonché a seguito della pubblicazione nell'albo della Comunità della Val di Non;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, al Servizio segreteria della Comunità della Val di Non;
5. di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico comunale;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino -Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005. n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971n.1199.